

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

77.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDI

DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Nicotra e Bianchini: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775);	
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441);		Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140);	
Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242);		Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219);	
Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414);		Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149);	
		Fiandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623);	

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1990

	PAG.		PAG.
Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019);		Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6, 7, 8 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516)	3	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	8, 10, 13 14, 15, 17, 20, 24
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 21, 22 25, 26, 27, 28, 29, 30	Fracchia Bruno	5, 8, 9, 10, 12 16, 18, 19, 22, 27, 28, 29
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 28, 29	Gargani Giuseppe	5, 8, 10, 11 13, 20, 21, 27, 29
Alagna Egidio	12	Mellini Mauro	11, 13, 15, 18
		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	5, 6, 7 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	21
		Piccirillo Giovanni	8
		Vairo Gaetano	8, 13, 27

La seduta comincia alle 9,30.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441); e delle proposte di legge Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242); Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414); Nicotra e Bianchini: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775); Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219); Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149); Fiandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623); Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019); Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice**

penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri: « Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali »; Mellini ed altri: « Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione »; Nicotra e Bianchini: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; Gargani: « Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; Andò ed altri: « Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Fracchia ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione »; Fiandrotti: « Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio »; Staiti di Cuddia delle Chiuse: « Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale, concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito »; Battistuzzi ed altri: « Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al

fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive ».

Ricordo che nelle sedute precedenti sono stati approvati i primi due articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 316-bis. — (Malversazione a danno dello Stato). — Il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione il quale, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse per l'economia nazionale nel settore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, ovvero concernenti l'istruzione e la formazione professionale, la sanità o l'assistenza sociale, li distrae a profitto proprio o altrui ovvero li impiega nella realizzazione di iniziative estranee alla destinazione stabilita è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: Il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione il quale, *con la seguente:* Chiunque.

3. 5.

Il Governo.

Sostituire le parole: Il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione il quale, *con le seguenti:* Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione.

3. 1.

Mastrantuono, Alagna.

Sostituire le parole: Il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione il quale, *con le seguenti:* Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione.

3. 4.

Violante, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Ciconte.

Sopprimere le parole da: per l'economia nazionale, *a:* la sanità o l'assistenza sociale.

3. 2.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Recchia, Pedrazzi Cipolla.

Sostituire le parole da: ovvero li impiega, *sino a:* destinazione stabilita, *con le seguenti:* dalla destinazione stabilita.

3. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Ciconte, Orlandi.

Sostituire la parola: ovvero, *con le seguenti:* o comunque.

3. 7.

Mastrantuono, Alagna.

Dopo le parole: è punito, *aggiungere le seguenti:* , qualora le opere, i servizi o le prestazioni non siano compiuti nei tempi previsti nell'atto di erogazione.

3. 8.

Mastrantuono, Alagna.

Dopo le parole: è punito, *aggiungere le seguenti:* , qualora le opere, i servizi o le prestazioni non siano compiuti nei tempi previsti nell'atto di erogazione.

3. 6.

Il Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. L'articolo 3 del testo unificato disciplina le ipotesi di malversazione ai danni dello Stato, prevedendo, in particolare, la punibilità dei comportamenti posti in essere da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In definitiva, la disposizione in esame riguarda i privati che distraggano o utilizzino non correttamente contributi, sovvenzioni o finanziamenti ad essi attribuiti dallo Stato che, nel riconoscere tali agevolazioni, persegue l'obiettivo di favorire le iniziative dirette alla realizzazione di opere ed allo svolgimento di attività di pubblico interesse per l'economia nazionale nell'ambito dei settori espressamente indicati.

La *ratio* dell'articolo 3, dunque, è collegata essenzialmente a ragioni di ordine morale. Quando ricorra l'ipotesi di distrazione o si accerti l'impiego di fondi nella realizzazione di iniziative non conformi alla destinazione stabilita, il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

GIUSEPPE GARGANI. Dal momento che non ricordo con precisione il contenuto della discussione, avviata da circa quattro anni, che ha accompagnato la predisposizione del testo in discussione, né posso riferirmi al dibattito svoltosi in Comitato ristretto, al quale non ho preso parte, vorrei svolgere una riflessione ad alta voce, non certo per dichiarare la mia contrarietà alla disposizione in esame, quanto, piuttosto, per apportare un contributo alla discussione, proponendo taluni rilievi che ritengo di fondamentale importanza.

Innanzitutto condivido l'esigenza, espressa dal relatore, di prevedere una fattispecie autonoma che vede quale soggetto attivo di malversazione l'estraneo alla pubblica amministrazione.

Quanto ai settori economici indicati dall'articolo 3, vorrei far notare che una elencazione così precisa potrebbe comportare, in sede di applicazione della disposizione, l'esclusione dalla previsione del

reato di diverse categorie di soggetti. Per cui ritengo si imponga una « riformulazione » della norma in esame.

Infine, così come ho avuto modo di rilevare in riferimento ad un emendamento presentato all'articolo 2, desidero sottolineare che il soggetto beneficiario di contributi da parte dello Stato per la realizzazione di una determinata opera incontra numerosi vincoli già previsti dalla legislazione vigente, quale ad esempio quello dell'esecuzione dell'opera stessa. Penso, per esempio, ai contributi destinati alla ricostruzione delle zone della Campania e della Basilicata interessate dagli eventi sismici del 1980 e del 1981. A tale riguardo ricordo che, in seguito alla corresponsione di una somma a titolo di anticipo, il privato aveva l'obbligo (si tratta di una *conditio sine qua non*) di presentare il progetto, gli stati di avanzamento dei lavori, nonché la realizzazione dell'opera, per ottenere una somma pari al 70 per cento del contributo concesso dallo Stato, somma che sarà integrata in una fase successiva. Sotto il profilo generale attualmente, invece, la possibilità per il privato di ottenere finanziamenti e contributi è sottoposta, rispetto all'ipotesi testé richiamata, a regole ancor più rigide, dalla cui mancata osservanza deriva la configurazione del reato di truffa.

In definitiva, vorrei conoscere i motivi che hanno indotto il Comitato ristretto ad ipotizzare una fattispecie che, da una parte ritengo impossibile, dall'altra in realtà, rappresenta la duplicazione di un'ipotesi di reato già disciplinata dal nostro ordinamento.

BRUNO FRACCHIA. Ho seguito attentamente l'intervento del collega Gargani e mi permetto di richiamare le considerazioni espresse in sede di discussione generale, ribadendo l'opportunità di riferirci, in merito all'articolo in esame, ai principi di ordine generale. Si tratta degli stessi principi che hanno indotto il Governo a prevedere nel disegno di legge una fattispecie delittuosa diversa da quella contemplata dall'articolo 640 del codice penale (truffa ai danni dello Stato). Sulla base di analoghi criteri, peraltro, i migliori rappresen-

tanti della giurisprudenza e della dottrina, nel momento in cui negano l'esistenza del reato di truffa — su ciò si è registrata una unanimità di posizioni, anche a fronte del fenomeno, sempre più crescente, della dilatazione di opere pubbliche o per lo svolgimento di pubbliche attività — si sono trovati, in definitiva, nella necessità di colpire le ipotesi di distrazione di somme impiegate per scopi diversi da quelli preventivamente stabiliti. Non ci deve interessare, inoltre, se il reato sia stato reso possibile perché le somme sono state erogate in successive fasi: non dobbiamo preoccuparci di questo aspetto, ma soltanto della distrazione di contributi assegnati per un determinato utilizzo, ma destinati ad un altro scopo, lontano da quello che costituiva il presupposto della concessione dei fondi. Tale comportamento deve essere configurato come un reato autonomo, in quanto non può farsi rientrare nell'ipotesi della truffa, non essendo necessari gli artifici e i raggiri.

Sono contrario all'emendamento 3. 5 del Governo, e condivido le affermazioni del collega Gargani, poiché non è sufficiente usare l'espressione generica: ritengo necessario specificare « chiunque estraneo alla pubblica amministrazione ». Pertanto, invito i colleghi a votare a favore del nostro emendamento 3. 4. Li invito altresì ad approvare il nostro emendamento 3. 2, perché specificando i campi di applicazione rischiamo di approvare una norma lacunosa. Meglio, allora, semplificare al massimo la disposizione. Le considerazioni del collega Gargani non mi trovano consenziente, perché l'aspetto che ci deve interessare è quello costituito dalla distrazione di fondi pubblici ad opera di un privato.

PRESIDENTE. Al fine di consentire al relatore di recepire in un proprio emendamento le proposte di riformulazione dell'articolo 3 emerse nel corso della discussione, sospendo la seduta per alcuni minuti.

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10,15.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Nicotra, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 316-bis. — (*Malversazione a danno dello Stato*). — Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

3. 9.

Il relatore.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: è punito, aggiungere le seguenti: qualora le opere, i servizi o le prestazioni non siano compiuti nei tempi previsti nell'atto di erogazione.

0. 3. 9. 1.

Il Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor presidente, ho presentato l'emendamento 3. 9, interamente sostitutivo dell'articolo 3, avendo presenti le indicazioni emerse nel dibattito e nello scambio di opinioni verificatosi durante la breve interruzione della seduta. Invito i colleghi ad approvarlo.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo chiede alla Commissione di voler aggiungere all'emendamento 3. 9 dopo le parole « è punito » le altre « qualora le

opere, i servizi o le prestazioni non siano compiuti nei tempi previsti nell'atto di erogazione ». In caso contrario, infatti, si potrebbe dar luogo ad un eccesso di criminalizzazione anche per fatti non penalmente rilevanti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario al subemendamento del Governo, poiché ritengo che nella formulazione dell'emendamento interamente sostitutivo si tenga conto di tutte le esigenze. L'aspetto importante, infatti, è che l'opera sia realizzata, e non quello collegato ai tempi.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Purché rimanga inteso che la volontà della Commissione è nel senso che il reato di malversazione non si consuma con una mera distrazione puramente temporanea dei contributi, bensì con l'effettiva destinazione degli stessi ad altra finalità, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione, ritirando il proprio subemendamento 0. 3. 9. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Concordo con questa interpretazione.

PRESIDENTE. Il concetto di « destinazione » dovrebbe essere diverso da quello di « utilizzo »; quest'ultimo presuppone infatti un uso temporaneo.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 9.

(È approvato).

Si intendono pertanto preclusi gli emendamenti del Governo 3. 5 e 3. 6, (identico al subemendamento 0. 3. 9. 1 ritirato), Mastrantuono e Alagna 3. 1, 3. 7 e 3. 8, Violante ed altri 3. 4, Fracchia ed altri 3. 2 e Finocchiaro Fidelbo ed altri 3. 3.

Dò lettura dell'articolo successivo del testo unificato:

ART. 4.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — (*Concussione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: o l'incaricato di un pubblico servizio.

4. 1.

Mastrantuono, Alagna.

Sostituire le parole: delle sue funzioni con le seguenti: dei poteri connessi alle sue funzioni.

4. 2.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Orlandi.

Sostituire le parole delle sue funzioni con le seguenti: dei suoi poteri.

4. 4.

Il Governo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale o all'incarico di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'altrui stato di soggezione, anche se da lui non causato, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità patrimoniale non dovuti o ne accetta la promessa.

4. 3.

Violante, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Bargone, Recchia.

Passiamo all'emendamento 4. 1 di cui sono primo firmatario. L'incaricato di un pubblico servizio non ha funzioni da far valere; infatti l'orientamento del gruppo comunista è di sostituire il termine « funzioni » con il termine « poteri ». D'altra parte, lo stesso codice penale mi sembra faccia riferimento solo alla concussione del pubblico ufficiale; verrebbe quindi inserita per la prima volta nel nostro ordinamento l'ipotesi di concussione dell'incaricato di un pubblico servizio. L'emendamento 4. 1 va nella direzione di prevedere solo per il pubblico ufficiale la fattispecie della concussione, ritenendosi che l'incaricato di un pubblico servizio, proprio per il potere che esercita, disponga di quel *metus* che gli consente di influire sul cittadino.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario ed insiste sul proprio emendamento.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Se non ricordo male (ciò rappresenta, tra l'altro, anche un convincimento personale), l'aver aggiunto in sede di Comitato ristretto alla figura del pubblico ufficiale quella del soggetto attivo incaricato di un pubblico servizio rispondeva alla necessità di ovviare al fatto che, a causa dell'incremento dei servizi pubblici, vengono poste in essere condotte illecite che sono sussumibili sotto la fattispecie della concussione, anche dagli incaricati del pubblico servizio. Vorrei citare in proposito un esempio ormai di scuola, quello dell'infermiera che, essendo adibita all'accettazione in un ospedale, autorizza il ricovero di un paziente dietro corresponsione di un corrispettivo in denaro.

L'emendamento di cui sono cofirmataria, rispettando appunto la duplicità di soggetto attivo, tende ad ovviare sotto il profilo tecnico all'errore contenuto nella formulazione del Comitato ristretto; introducendo le parole « dei poteri connessi alle sue funzioni » in luogo delle parole « delle

sue funzioni » si specifica che nel caso di incaricato di un pubblico servizio si tratta di semplici poteri e non dell'esercizio di una funzione pubblica.

GAETANO VAIRO. Sul piano della coerenza mi sembra condivisibile la valutazione espressa dalla collega Finocchiaro Fidelbo; infatti, delle due l'una: o si sopprime il riferimento all'incaricato di un pubblico servizio, come prevede l'emendamento 4. 1, ripristinando così la vigente formulazione dell'articolo 317 del codice penale (ed in questo caso non avrebbe senso l'emendamento volto a sostituire le funzioni con i poteri), oppure si introduce la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, nel qual caso, secondo la condivisibile impostazione dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, occorre prevedere i poteri a questi conferiti e non le funzioni.

GIOVANNI PICCIRILLO. Anche se il paradigma è alquanto improprio perché l'infermiera non dispone il ricovero (al quale provvede semmai il medico), nella sostanza l'osservazione è condivisibile.

GIUSEPPE GARGANI. Una volta accolto il principio enunciato dall'onorevole Vairo, la previsione dei poteri connessi alle funzioni mi sembra giusta ed opportuna; un'espressione più precisa è senz'altro preferibile.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei osservare come la dottrina amministrativa e penale operi una distinzione tra funzione e servizio. Non vorrei che in questo caso, prevedendo i poteri connessi alle proprie funzioni, si creasse un ulteriore motivo di incertezza. Più netta sarebbe, quindi, la dizione: « abusando della sua qualità o dei suoi poteri ».

PRESIDENTE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 1.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'emendamento 4. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 4. 4.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4. 3.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Violante ed altri 4. 3.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quello che possono valere i lavori preparatori, il Governo desidera rilevare che non ritiene opportuno insistere sul proprio testo, in quanto emerge l'unanime volontà della Commissione di prevedere anche la fattispecie della cosiddetta concussione ambientale che, ad avviso del Governo, potrebbe rientrare invece nell'ipotesi più ampia di abuso della propria qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio anche quando vi è il timore reverenziale da parte del soggetto privato che ha rapporti con la pubblica amministrazione.

Se i presentatori accolgono l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 4. 3, daremmo maggiore forza a tale interpretazione.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, non è solo mio il compito di ricordare alla Commissione le valutazioni espresse dal Governo nel Comitato ristretto in ordine alla fattispecie in esame.

Anche nel corso della discussione sulle linee generali — alla quale intervenne in modo attivo anche il ministro Vassalli — ci si era convinti dell'opportunità di prevedere una fattispecie autonoma. Del resto, il disegno di legge di iniziativa governativa, al primo capoverso dell'articolo 2, prevede una fattispecie del tutto analoga a quella che noi proponiamo, anche se l'onorevole

Violante non ha esitato a porre in rilievo i pericoli derivanti dalla sua introduzione. I colleghi del gruppo socialista ricordano senz'altro come il ministro Vassalli pose l'accento sulla necessità di colpire un comportamento enormemente diffuso.

Non riteniamo certamente opportuno disciplinare la concussione ambientale mediante norme penali efficaci in ambito regionale, in quanto è stata evidenziata una situazione diffusa non soltanto nel Mezzogiorno, ma ormai in tutte le aree del paese.

Mentre nella concussione il pubblico ufficiale effettua una richiesta, per la concussione impropria il *metus* è già presente, in quanto egli è a conoscenza della situazione complessiva all'interno della quale si collega anche l'elemento del timore reverenziale nei confronti della pubblica amministrazione. Il soggetto passivo, quindi, in relazione a questa « cappa » che opprime e che toglie qualunque libertà, si adatta a sottostare alle condizioni imposte.

Questo discorso lo accettiamo, ma abbiamo già avuto modo di rilevare la necessità di prevedere una pena minima edittale seria, di due anni, rapportata a quella prescritta per la concussione propria (da quattro a dodici anni). Non si vede, infatti, per quale motivo per la cosiddetta concussione ambientale si debba prevedere una pena, nel minimo, di sei mesi.

Nel caso, invece, si sopprimano dal nostro emendamento le parole da: « giovandosi » sino a: « causato », evitando in questo modo di individuare un punto di equilibrio tra la concussione propria ed ambientale, si verrebbe a configurare un'altra condotta, di natura sempre omisiva. Il giovamento in questo caso non si avvarrebbe di quel particolare timore reverenziale, ma sarebbe qualificato senza un giustificato motivo, rientrando, quindi, nella più ampia fattispecie della concussione.

In conclusione, signor presidente, a me pare che la soluzione proposta dal Governo sia la migliore; noi la sosterremo a condizione che — ripeto — il minimo edittale della pena sia elevato da sei mesi a due

anni, altrimenti si verrebbe a configurare un reato di scarsa rilevanza che consentirebbe ai soggetti di usufruire di numerosi espedienti (quale il patteggiamento previsto dal nuovo codice di procedura penale), che vanificherebbero di fatto una disposizione ritenuta necessaria dallo stesso Governo.

GIUSEPPE GARGANI. Vorrei far notare che l'articolo 2 del disegno di legge n. 2441 ha una sua logica intrinseca, dal momento che disciplina due situazioni rispetto alle quali è riportato l'inciso: « giovandosi dell'errore altrui ». Si tratta di due fattispecie diverse, contemplate, in una formulazione di sintesi, nel testo dell'articolo 4 approvato dal Comitato ristretto che, pertanto, non ha escluso alcuna situazione. Nell'articolo 4 in esame, infatti, si fa riferimento al pubblico ufficiale od all'incaricato di un pubblico servizio che « induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità »; tale espressione è sintomatica dell'esistenza di un potere il cui esercizio, a fronte dell'esistenza di specifici presupposti, integra il reato di concussione, non certo quello di corruzione.

In definitiva, dal momento che l'articolo 4 del testo unificato sintetizza le fattispecie previste nel testo governativo, ritengo che eventuali specificazioni risulterebbero pleonastiche.

BRUNO FRACCHIA. Vorrei precisare che le due ipotesi previste dal disegno di legge n. 2441 sono diverse e che, pertanto, non è possibile considerarle unitariamente. Se così fosse, infatti, non avremmo colto appieno il senso della proposta governativa.

Ribadisco, inoltre, le mie perplessità in ordine alla previsione concernente la pena.

Pertanto, qualora non fosse prevista una fattispecie autonoma per la concussione ambientale il nostro gruppo chiederà la revoca della sede legislativa.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 10,55.

PRESIDENTE. Ricordo che l'introduzione di una figura analoga alla cosiddetta concussione ambientale era prevista anche nel mio emendamento 2.1, ritirato nel corso dell'esame dell'articolo 2. Il senso di tale orientamento è di punire le situazioni nelle quali lo stato di soggezione non venga causato direttamente dal pubblico ufficiale, il quale però ne tragga giovamento. L'intento è di configurare una fattispecie autonoma di reato, che si collochi tra l'ipotesi di concussione e quella di corruzione impropria, stabilendo una pena diversa. In ogni caso, il privato non verrebbe punito, poiché non pone in essere alcuna condotta criminosa, in quanto il suo comportamento è causato, in sostanza, dalla situazione ambientale nella quale si trova.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Il collega Fracchia ha già ricordato gli aspetti principali della questione in discussione; i colleghi ricorderanno, inoltre, gli interventi appassionati del ministro Vassalli, nel corso della discussione sulle linee generali, sulla necessità di prevedere la figura della concussione ambientale; ricorderanno anche il vivace confronto tra il ministro e l'onorevole Violante ed apprezzeranno, quindi, oltre alla coerenza del ministro anche quella che ispira l'emendamento 4. 3 del gruppo comunista.

Ciò detto, vorrei sgomberare il campo dalla confusione che può facilmente insorgere sull'argomento in discussione. La concussione ambientale non può essere ricompresa in alcuna delle altre fattispecie di reato citate dall'onorevole Gargani per tutta una serie di considerazioni. In primo luogo, esiste una profonda differenza tra questa condotta e quella di chi si giova dell'errore altrui, perché in quest'ultimo caso il privato commette, appunto, un errore, del quale il pubblico ufficiale consapevolmente si avvantaggia.

GIUSEPPE GARGANI. Ma questa situazione è stata di fatto superata nell'articolo 4 del testo unificato, che comprende anche ipotesi particolari di concussione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Con le mie considerazioni, sto tentando,

pur nella limitatezza del mio intervento, di porre ordine nella materia. Desidero precisare che non si può accomunare la concussione ambientale alla situazione di errore del privato. La fattispecie della concussione ambientale si differenzia dalla concussione perché non vi è un comportamento attivo del pubblico ufficiale (elemento caratterizzante del reato).

L'onorevole Fracchia ha ricordato le condizioni nelle quali opera la pubblica amministrazione nel Mezzogiorno, ma credo che la sua descrizione si possa riferire anche a settori più vasti della pubblica amministrazione stessa. Tra l'altro, la maggior parte della dottrina che si è occupata di questo argomento ritiene necessario istituire questa fattispecie particolare di reato. Naturalmente, si pone l'esigenza di evitare che il privato si giustifichi affermando di aver elargito di denaro in quanto soggiogato dal clima di illegalità diffusa; però è chiaro che si tratta di una condotta assolutamente diversa dalla concussione per riduzione, perché non vi è un comportamento attivo del pubblico amministratore che si giova dell'illegalità diffusa e della soggezione del privato che, per evitare un danno, adotta la pratica della « bustarella ». Pertanto, ritengo che non si possa porre in discussione la necessità di colpire la concussione ambientale nel modo più adeguato, perché altrimenti questa figura rimane esclusa dalle norme che stiamo per approvare.

Poiché uno degli scopi del nostro lavoro è quello di individuare fattispecie che non determinino eccessiva discrezionalità da parte del giudice, possiamo risolvere tale problema approvando l'emendamento 4. 3.

GIUSEPPE GARGANI. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento 4. 3 ad esso riferito.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono favorevole.

MAURO MELLINI. Sono contrario. Non possiamo occuparci della corruzione se prima non abbiamo approvato l'articolo 4, che pertanto non può essere accantonato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare l'articolo 4 e l'emendamento 4. 3 ad esso riferito.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 5.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 318. — (*Corruzione per un atto d'ufficio*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale che accetta, perché questi compia un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione sino a cinque anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 318. — (*Corruzione per un atto d'ufficio*). — Fuori dei casi di concussione, il pubblico ufficiale che accetta la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità non dovutagli, per compiere un atto del proprio ufficio, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo ».

5. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Bargone.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 318. — (*Corruzione per un atto d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

5. 3.

Il Governo.

Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

La pena è della reclusione fino ad un anno se l'atto è stato già compiuto dal pubblico ufficiale.

5. 1.

Mastrantuono, Alagna.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5. 2 e parere favorevole sull'emendamento 5. 3; quanto all'emendamento 5. 1, invito i presentatori a ritirarlo.

EGIDIO ALAGNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 5. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 5. 2, sul quale, se mantenuto, esprimo parere contrario. Inoltre, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 5. 3.

PRESIDENTE. Poiché in Assemblea stanno per avere luogo votazioni, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 11,35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VIRGINIO ROGNONI

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 5.

Ricordo che il Governo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 5. 2.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, tra il testo dell'articolo 5 redatto dal Comitato ristretto, il nostro emendamento 5. 2 e quello del Governo 5. 3, vi sono alcune diversità. Pertanto vorrei sapere se anche il Governo intende ritirare l'emendamento 5. 3. Se così non fosse, infatti, sorgerebbe un problema non solo di sostanza, ma anche di ordine sistematico della materia. Poiché stiamo esaminando i reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione e dato che il testo unificato qualificherebbe quale soggetto attivo anche il privato, si verrebbero in questo modo a modificare i termini della questione.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, il Governo non ha annunciato il ritiro del proprio emendamento 5. 3 che, tra l'altro, le ricordo è interamente sostitutivo dell'articolo 5 del testo unificato.

BRUNO FRACCHIA. L'emendamento proposto dal Governo, modificando il testo dell'articolo 5 approvato dal Comitato ristretto, comporta, tra l'altro, la soppressione del comma in base al quale: « La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo ». Sotto questo profilo, sarebbe opportuno riprodurre tale specifica previsione nell'emendamento in discussione.

Infine, vorrei chiarire che i termini di pena previsti dal nostro emendamento preoccupano gli stessi proponenti, dal momento che sotto questo profilo si tratta di effettuare scelte non certo facili. In particolare, abbiamo previsto una pena edittale, nel massimo, di cinque anni, a fronte della

proposta del Governo che indica un minimo di sei mesi ed un massimo di cinque anni. Riterrei opportuno concentrare l'attenzione sulle possibilità di comprendere i limiti della pena da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.

Sulla base di tali considerazioni, il gruppo comunista voterà a favore del testo proposto dal Governo, a condizione che esso venga integrato con la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del testo unificato.

GAETANO VAIRO. A mio avviso, la previsione in base alla quale: « La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo » andrebbe esclusa dalla formulazione del testo. Infatti, possono verificarsi due ipotesi: o la destinazione di denaro o di altra utilità a favore di un terzo avviene indipendentemente da qualsiasi apporto doloso nel soggetto attivo del reato (in questo caso non si avranno conseguenze giuridiche), oppure si può registrare un concorso nel reato (in questo caso l'ipotesi rientra nella previsione di cui al comma 1).

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che il Governo specificasse meglio la sua posizione su questa materia.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Probabilmente non ci siamo compresi bene, dal momento che il terzo risponde a titolo di concorso. L'ipotesi che si vuole colpire è quella che si verifica quando il terzo corrompa il pubblico ufficiale, destinando la somma oggetto della corruzione non a quest'ultimo, ma ad un'associazione o ad un istituto.

Ritengo si tratti di una previsione rispondente alle esigenze che si manifestano nella realtà, come del resto testimonia anche l'emendamento del Governo 6. 2, che contiene uno specifico riferimento al terzo. In definitiva, non riesco a comprendere per quale ragione s'intenda introdurre una modifica all'articolo 319 del codice penale senza coinvolgere, nel contempo, la materia di cui all'articolo 318.

MAURO MELLINI. Ritengo che la collega Finocchiaro Fidelbo abbia ragione; nel

contempo, sono convinto che le argomentazioni prospettate dall'onorevole Vairo si fondino su un sostanziale equivoco.

Non si tratta di affrontare il problema del dolo; è chiaro, infatti, che la condotta del pubblico ufficiale consiste nell'« accettazione », mentre il terzo può essere imputato di concorso. Il problema però non è questo: si tratta di stabilire, invece, se la condotta materiale che integra il reato possa consistere o meno nell'accettazione di un beneficio « per un terzo ».

È evidente, pertanto, che la soppressione della previsione contenuta nel testo del Comitato ristretto comporterebbe come conseguenza l'impossibilità di perseguire il pubblico ufficiale il quale, per esempio, si rivolgesse al terzo dicendo: « Accetto la somma, consegnala a Tizio ».

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Finocchiaro Fidelbo, che si è fatta carico di comparare il contenuto degli emendamenti del Governo 5. 3 e 6. 2, che nell'emendamento 5. 3 si fa riferimento al « pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa ».

GIUSEPPE GARGANI. Vorrei far notare come, rispetto alle altre proposte, nell'emendamento del Governo la posizione del terzo risulti estremamente chiara.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non credo di dover aggiungere ulteriori considerazioni in merito agli emendamenti presentati dal Governo. Le questioni possono essere superate dall'emendamento del Governo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritiro l'emendamento 5. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 6.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Corruzione*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, che accetta, perché questi ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Corruzione*). — Il pubblico ufficiale che accetta la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La stessa si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo ».

6. 1.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Pedrazzi Cipolla, Conte.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

6. 2.

Il Governo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Ritiriamo l'emendamento 6. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 6. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-bis. — (*Circostanze aggravanti*). — La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire il numero: 319-bis, con il seguente: 319 e il numero: 319-ter, con il seguente: 319-bis.

7. 1.

Il Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Invito il Governo a ritirare l'emendamento 7. 1.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Perché il Governo ha ritenuto di presentarlo?

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Perché le circostanze aggravanti ricalcano quelle del vigente articolo 319 del codice penale, di scarsa rilevanza pratica e agevolmente vanificabili dalla previsione delle attenuanti. Tutto sommato, le ipotesi di cui all'articolo 7 possono rientrare nell'ambito delle pene edittali stabilite per tale reato.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Anche se comprendo in parte le argomentazioni del Governo e capisco che la previsione di circostanze aggravanti può costituire un retaggio del vecchio codice, ritengo che, se il reato abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale, la pena dovrebbe essere maggiore. Mi domando se non sia possibile configurare questa fattispecie come reato autonomo.

A nome del gruppo comunista, mi dichiaro assolutamente contraria all'emendamento 7. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Credo che l'articolo 7 predisposto dal Comitato ristretto meriti di essere approvato, poiché la previsione di circostanze aggravanti ha una sua ragion d'essere.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 319-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-ter. — (Corruzione in atti giudiziari). — Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire le parole: negli articoli 318 e 319 con le seguenti: nell'articolo 319.

8. 1.

Il Governo.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un emendamento « tecnico », del quale raccomando l'approvazione, poiché la corruzione in atti giudiziari è configurabile soltanto in relazione alla corruzione impropria.

MAURO MELLINI. Ma nell'attuale situazione della giustizia, si può favorire qualcuno semplicemente compiendo un atto del proprio ufficio. Per esempio, il codice di procedura civile prevede che la sentenza sia pubblicata entro 15 giorni, ma questo termine non viene mai rispettato. Pertanto,

se il pubblico ufficiale riceve un compenso per aver pubblicato la sentenza entro 15 giorni, egli di fatto favorisce qualcuno, ma nessuno potrebbe affermare che si tratta di corruzione propria: infatti, trattandosi di un atto del proprio ufficio, rientrerebbe nella corruzione impropria. Tuttavia, la finalità di favorire una parte esiste, sia pure in senso improprio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Invito il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 8. 1.

BRUNO FRACCHIA. Non avvertiamo la necessità di innovare la disciplina del codice vigente in ordine ai termini di pena previsti dal terzo comma dell'articolo 319.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo mantiene l'emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8. 1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 9.

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*). — Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

ART. ...

Dopo l'articolo 320 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 320-bis. — (*Corruzione successiva*). — Le pene previste dagli articoli 318, 319, 319-bis e 320 sono diminuite quando il denaro o l'altra utilità vengono dati al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che li accetta per un atto di ufficio già compiuto ».

9. 01.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Cicconte.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

ART. ...

L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — (*Pene per il corruttore*). — Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità ».

9. 02.

Il Governo.

BRUNO FRACCHIA. Credo che il testo redatto dal Comitato ristretto contenga un errore materiale in ordine alla citazione degli articoli del codice penale. Mi chiedo infatti se l'articolo 319 disciplini la corruzione propria; in tal caso, la formulazione sarebbe esatta, ma mi sembra che così non

sia. La corruzione di persona incaricata di pubblico servizio è comunque una corruzione propria; invece la punibilità della persona incaricata di pubblico servizio, nel caso di corruzione impropria per atto non contrario ai doveri d'ufficio, è legata solo alla qualità di pubblico impiegato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 9. 01.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quanto all'articolo aggiuntivo del Governo 9. 02, credo risulti evidente la *ratio* della norma in considerazione delle varie ipotesi di corruzione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 9. 02, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 10.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Istigazione alla corruzione*). — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto di ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319 ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato a compiere un atto del proprio ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318 ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per una delle finalità indicate dagli articoli 318 o 319 ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Istigazione alla corruzione*). — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

10. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia,
Recchia, Orlandi, Pedrazzi
Cipolla, Bargone.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Istigazione alla corruzione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 318, 319, 319-bis e 320, istiga il privato a dare o promettere denaro o altra utilità è punito, se l'istigazione non è accolta, con le pene rispettivamente stabilite per i reati suddetti, ridotte di un terzo.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318 del codice penale ridotta di un terzo.

Se l'offerta è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto d'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319 del codice penale ridotta di un terzo.

10. 2.

Il Governo.

BUNO FRACCHIA. Chiedo che la seduta sia brevemente sospesa per consentire un

adeguato esame dell'emendamento presentato dal Governo.

MAURO MELLINI. Intervengo sull'ordine dei lavori per far osservare che l'articolo 10, concernente la modifica dell'articolo 322 del codice penale, non può essere esaminato se prima non viene affrontata la questione dell'articolo 4, precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. In considerazione dell'esigenza di consentire un confronto delle varie opinioni, e stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta fino alle ore 17.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Poiché la materia di cui al presente articolo è strettamente correlata a quella di cui all'articolo 4, (accantonato dalla Commissione), propongo di accantonare anche l'articolo 10.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 11.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — (*Abuso d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale che, abusando della sua funzione, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero arreca ad altri un danno è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se il vantaggio ingiusto o il danno sono di natura patrimoniale la pena è della reclusione da uno a quattro anni ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — (*Abuso d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto vantaggio, abusa della sua funzione è punito, se dal fatto deriva l'ingiusto vantaggio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di procurare ad altri un ingiusto danno, abusa della sua funzione è punito, se dal fatto deriva l'ingiusto danno, con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

11. 2.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo,
Pedrazzi Cipolla, Bargone, Ci-
conte.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — (*Abuso d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale che abusa del suo ufficio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dalle disposizioni precedenti non sono punibili se commessi ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro o altra cosa mobile ad essa non appartenenti ».

11. 3.

Il Governo.

All'articolo 11, dopo le parole: ad altri aggiungere le seguenti: soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

11. 1.

Mastrantuono, Alagna.

BRUNO FRACCHIA. Abbiamo già avuto occasione di dire che la riforma in esame — che presenta elementi di novità interessanti e rilevanti per il nostro ordinamento penale — ha nell'articolo 323 il suo fulcro. Con tale formulazione si propone di recuperare alcune ipotesi delittuose che sino ad oggi non avevano trovato riscontro in altrettante fattispecie. Mi riferisco alla figura del peculato per distrazione (laddove dottrina e giurisprudenza convengono che essa debba essere mantenuta) e al reato di interesse privato in atti d'ufficio (fattispecie di cui il testo unificato chiede espressamente l'abrogazione). Sia la nostra proposta, sia quella del Governo, delineano un reato che richiede il dolo specifico e la condotta definita dalla dizione: « abusando della sua funzione ». Si tratta, quindi, di una condotta qualificata dall'abuso e dal dolo specifico per l'ingiusto vantaggio o per il danno, quindi una fattispecie che si circoscrive a casi ben determinati, evitando la previsione di un generico abuso.

Infine, all'ultimo comma del nostro emendamento 11. 2 si prevede che se l'ingiusto danno è arrecato ad altri dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio abusando della sua funzione, si definisce un'autonoma fattispecie che consentirebbe di ricomprendere anche il caso del tentativo.

Il disegno di legge di iniziativa governativa sostanzialmente accoglie questi principi, anche se non prevede l'ipotesi più restrittiva del danno o del vantaggio effettivamente realizzato.

Non siamo, invece, d'accordo circa la previsione di cui al terzo comma dell'emendamento del Governo 11. 3, che è del seguente tenore: « I fatti previsti dalle disposizioni precedenti non sono punibili se commessi ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro o altra cosa mobile ad essa non appartenenti ».

Signor presidente, credo che su tale norma sia necessario porre molta attenzione perché ormai ci troviamo nella definizione di una fattispecie assolutamente concreta e specifica; non può, infatti, trovare più ingresso la soluzione in base alla quale, se il comportamento risulta a vantaggio della pubblica amministrazione (risolvendosi in un vantaggio o in un non svantaggio), non sia da considerare punibile. Riteniamo, invece, che in questo caso vi sia una condotta qualificata dall'abuso, dal dolo specifico e da un vantaggio raggiunto o da un danno recato ad altri. Che tale soggetto sia un privato o la pubblica amministrazione non dovrebbe quindi rilevare.

Per questi motivi, signor presidente, siamo d'accordo sui primi due commi, ma siamo assolutamente contrari al terzo comma dell'emendamento del Governo 11. 3.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo insiste sulla formulazione proposta nell'emendamento 11. 3, dal momento che i commi 1 e 2 risultano senz'altro meglio formulati sotto il profilo tecnico. L'aspetto più rilevante dal punto di vista politico, tuttavia, è rappresentato dalla previsione contenuta nel comma 3, in base al quale « I fatti previsti dalle disposizioni precedenti non sono punibili se commessi ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro o altra cosa mobile ad essa non appartenente ». Il Governo, nel proporre tale formulazione, ha recepito un diffuso orientamento volto ad escludere dalla previsione delle sanzioni penali le ipotesi di svolgimento non regolare dell'attività amministrativa, che andrebbero più opportunamente ricondotte alla categoria degli illeciti amministrativi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritiro l'emendamento 11. 1.

GIUSEPPE GARGANI. Vorrei recare un modesto contributo alla discussione, dal momento che talune considerazioni formu-

late dall'onorevole Fracchia hanno riscontrato il mio interesse e la mia adesione. In particolare, pur accettando la distinzione tra vantaggio non patrimoniale e vantaggio patrimoniale, proposto dall'emendamento del Governo, sarei favorevole a riformulare il testo nel senso indicato dall'onorevole Fracchia. In definitiva, ritengo che sarebbe opportuno configurare un reato di evento, cioè una fattispecie che « viaggia » su un binario preciso, sì da conferire al provvedimento in esame una maggiore e più definitiva concretezza.

Debbo tuttavia rilevare che se i primi due commi dovessero essere modificati in questo senso, la previsione contenuta nel comma 3 risulterebbe « pericolosa », dal momento che si incontrerebbero maggiori difficoltà nell'individuare le concrete ipotesi di reato.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il nostro emendamento considera come soggetto attivo del reato non soltanto il pubblico ufficiale, ma anche l'incaricato di pubblico servizio. Ritengo si tratti di una previsione molto importante in riferimento all'individuazione dei soggetti.

Il testo licenziato dal Comitato ristretto, che prevede soltanto il dolo eventuale, introduce una discrezionalità nell'accertamento del reato ed ancora l'individuazione del dolo al verificarsi del danno o del vantaggio. Riteniamo necessario, pertanto, introdurre nell'articolato una previsione specificativa del dolo (collegando quest'ultimo anche al verificarsi del danno o del vantaggio), dal momento che la configurazione di un reato di evento agevolerebbe sia l'individuazione del reato stesso, sia la possibilità di prevedere il tentativo.

Inoltre, vorrei ricordare ai colleghi che in questa materia è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale — se non ricordo male la sentenza n. 7 del 1975 — specificamente riferita alle ipotesi di abuso immotivato di atti d'ufficio. Credo che la formulazione del nostro emendamento recepisca in pieno gli auspici che la Corte costituzionale aveva formulato nel corpo di tale sentenza.

Infine, vorrei riferirmi ad un'altra questione, già affrontata dal collega Fracchia. Ribadisco che, a nostro giudizio, non è accettabile la formulazione dell'ultimo comma dell'emendamento del Governo, soprattutto in presenza della configurazione di una fattispecie di reato che prevede il dolo specifico e la realizzazione di un evento dannoso o di un vantaggio per l'agente.

In definitiva, l'emendamento presentato dal gruppo comunista risulta conforme ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1975, per cui dichiariamo di non poter accettare la formulazione del comma 3 così come proposta dal Governo.

GIUSEPPE GARGANI. Alla luce dei rilievi critici avanzati, propongo la seguente riformulazione dell'articolo in esame: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale, abusa della sua funzione, è punito con la reclusione fino a tre anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni ».

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. In tale ipotesi non è contemplata l'ipotesi del danno.

GIUSEPPE GARGANI. Sì, onorevole Pedrazzi Cipolla, ritengo che si possa inserire anche il riferimento alle ipotesi di danno ingiusto.

PRESIDENTE. Sono state prospettate, dunque, tre ipotesi: il vantaggio patrimoniale, quello non patrimoniale e, infine, il danno ingiusto.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ci si potrebbe chiedere se dalla formulazione dell'emendamento 11. 2, poiché deve derivare un ingiusto vantaggio o danno affinché si realizzi la fattispecie, non possa rimanere fuori, in sede interpretativa, il

caso previsto al terzo capoverso dell'emendamento 11. 3 del Governo, cioè quello dell'esclusivo vantaggio per la pubblica amministrazione. Infatti, in sede di applicazione, si potrebbe ritenere che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno a favore del pubblico ufficiale non si siano realizzati quando, comunque, l'attività posta in atto rimanga all'interno della pubblica amministrazione.

GIUSEPPE GARGANI. Propongo di procedere a riformulare l'articolo 11 in modo da recepire i rilievi critici avanzati nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere luogo votazioni in Assemblea sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di illustrare lo stato della discussione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sulla scorta degli approfondimenti intervenuti nel corso della discussione, ho predisposto un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11, che sostanzialmente recepisce anche il contenuto degli emendamenti presentati dal gruppo comunista e del Governo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — (*Abuso d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno

ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

1. 4.

Il Relatore.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo al relatore per quale ragione nell'emendamento presentato non venga recepito il terzo comma dell'emendamento governativo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. A mio avviso il terzo comma può apparire superfluo.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di insistere sul mio emendamento 11. 3.

BRUNO FRACCHIA. Ritiro il mio emendamento 11. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 4, non accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento del Governo 11. 3 s'intende pertanto precluso.

Onorevoli colleghi, per memoria do lettura dell'articolo 12 nel testo del Comitato ristretto soppresso in seguito all'approvazione dell'emendamento 11. 4:

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 323 del codice penale aggiungere il seguente:

« ART. 323-bis. — (*Distrazione commessa da persona incaricata di un pubblico servizio*). — Le disposizioni dell'articolo 323 si applicano anche alle persone incaricate di un pubblico servizio quando il fatto consiste nella distrazione di denaro o altra cosa mobile di cui la persona abbia il possesso per ragioni del suo servizio, ma le pene sono diminuite ».

L'onorevole Biondi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. ...

1. Dopo l'articolo 323-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 323-ter. — (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite negli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 323, 323-bis, sono aumentate della metà quando il reato sia stato commesso allo scopo di finanziare direttamente o indirettamente gruppi, comunque organizzati, aventi finalità politiche.

La pena può essere ulteriormente aumentata, entro una misura comunque non superiore ai due terzi, nel caso in cui il gruppo, di cui al primo comma, usufruisca direttamente o indirettamente di finanziamenti pubblici.

La pena è ulteriormente aumentata di un terzo nel caso in cui il soggetto colpevole, al tempo della commissione del reato o del concorso nel reato, rivesta la carica di parlamentare, europeo o nazionale, oppure di consigliere, regionale o provinciale o comunale o circoscrizionale ».

12. 01.

Poiché l'onorevole Biondi non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 323 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 323-bis. — (Circostanza attenuante). — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite ».

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 13, sostituire le parole: degli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320 e 323, con le seguenti: 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 322, 323 e 323-bis.

13. 1.

Il Governo.

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 324 del codice penale è così sostituito:

« ART. 324. — Interesse privato in atti di ufficio). — Il pubblico ufficiale che nel compimento di qualsiasi atto della Pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio procura a sé un profitto anche per interposta persona o con atti simulati, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.

Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il numero: 324.

13. 01.

Mellini.

Ritengo opportuno accantonare l'esame dell'articolo 13, poiché esso disciplina aspetti contenuti in articoli precedentemente accantonati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 13. 01.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 326 — (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 15.

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che inde-

bitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti della legge perché si configuri diniego di giustizia ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Mastrantuono, Alagna.

Sopprime l'articolo 15.

15. 3.

Il Governo.

Sopprimere il terzo capoverso.

15. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia,
Pedrazzi Cipolla, Bargone,
Orlandi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. L'articolo 15 ripropone sostanzialmente la riformulazione dell'articolo 328 del codice penale già approvata dalla Camera nella scorsa legislatura. Si era attribuita molta importanza a questa formulazione, in considerazione del fatto che la norma attualmente in vigore è priva di

efficacia. Ritengo, quindi, che l'articolo 15 possa fornire un notevole contributo in direzione degli adempimenti affidati alla pubblica amministrazione nonché della lotta contro la mafia, da noi spesso declamata sia nelle aule parlamentari, sia altrove.

Per tali ragioni, rilevo l'opportunità di approvare l'articolo 15. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 15. 1 e 15. 3. Sono invece favorevole all'emendamento 15. 2, in quanto la materia contenuta nel comma di cui si chiede la soppressione è disciplinata altrove.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'emendamento del Governo, volto alla soppressione dell'articolo 15, muove sia dal l'esigenza di distinguere tra le varie sanzioni e di limitare la sanzione penale dei disvalori più rilevanti nelle attività della pubblica amministrazione, sia da una serie di considerazioni di carattere tecnico in ordine alla formulazione dei reati di rifiuto, di omissione o di ritardo di atti d'ufficio. Comunque, se la Commissione ritiene che questo articolo 15 (con il quale si propone una nuova formulazione dell'articolo 328 del codice penale) possa risultare un efficace deterrente contro fatti di malcostume che si verificano soprattutto in zone ad alto inquinamento mafioso — come ha rilevato il relatore —, il Governo concorda con tale ragione politica e si rimette, pertanto, alla Commissione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, apprezziamo la posizione da ultimo espressa dal rappresentante del Governo perché ci sembrerebbe pur strano escludere dal nostro ordinamento l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio, che, essendo sostenuta dal dolo, deve essere punita con la pena della reclusione. A nostro avviso, infatti, non è possibile ritenere che l'omissione di atti d'ufficio, sostenuta dal dolo, possa essere sanzionata esclusivamente in sede disciplinare, in quanto il tipo di danno arrecato alla collettività dall'omissione di atti, da parte di un pubblico ufficiale o di un inca-

ricato di un pubblico servizio, potrebbe essere assai rilevante.

Per quanto riguarda il nostro emendamento ed in relazione alla posizione espressa dal relatore, vorrei solo aggiungere che, qualora fosse mantenuto l'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unificato, vi sarebbe un'identità di condotte causative, ed esaustive al tempo stesso, della responsabilità penale e della responsabilità civile. Che questa stessa previsione (adottata nella legge in materia di responsabilità civile dei magistrati) si configuri come un *monstrum*, è cosa evidente a tutti!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, vorrei sottoporre all'attenzione del relatore qualche considerazione sugli elementi che non mi convincono in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 328 nel testo del Comitato ristretto.

Per quanto riguarda la fattispecie di cui al primo comma, in mancanza dell'entrata in vigore della disciplina del procedimento amministrativo, mi sembra si inquadri all'interno dell'ipotesi del rifiuto, mentre al secondo comma sostanzialmente si prevede l'ipotesi dell'omissione, la quale si configura solo su richiesta di una parte. Tale procedura attiverà nei confronti della pubblica amministrazione una serie di istanze che non faranno altro che creare le condizioni per risposte dilatorie.

Per questi motivi, quindi, ritengo che la nuova formulazione dell'articolo 328 non sia idonea a raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. Inviterei, pertanto, il relatore ad accogliere la nostra proposta di soppressione dell'articolo 15.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Insisto sul testo redatto dal Comitato ristretto, anche perché al secondo comma si prevede la messa in mora del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto indebito, quindi illegittimo, dell'atto d'ufficio, con lo scopo di evitare al cittadino di incorrere nelle lungaggini del contenzioso amministrativo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, ritiriamo il nostro emendamento 15. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo mantiene l'emendamento 15. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 3, contrario il relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 15. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 16.

1. All'articolo 30 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene altresì al tribunale la cognizione dei delitti, consumati o tentati, previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330 primo comma, 333, 334 e 335 ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

1. All'articolo 6 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice

penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335 ».

16. 2.

Il Relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, per una più precisa individuazione delle competenze del tribunale, chiedo alla Commissione di approvare l'emendamento 16. 2.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In ordine agli emendamenti riferiti a tale articolo il Governo si rimette alla Commissione.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, ritengo che l'emendamento presentato dal relatore avrebbe avuto una propria *ratio* nella vigenza del precedente codice di procedura penale, in quanto attualmente si prevede una diversità di funzione tra organo requirente ed organo giudicante. Sarebbe, quindi, poco opportuno attribuire competenze così ampie al tribunale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 2, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 17.

1. L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 357. — (*Nozione del pubblico ufficiale*). — Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

È pubblica la funzione amministrativa che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.

Essa è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 2.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 357. — Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro che esercitano permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzioni, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.

La pubblica amministrazione si estrinseca in attività disciplinate da norme di diritto pubblico, per la cui inosservanza siano stabilite sanzioni diverse da quelle comminate dal diritto privato comune.

La pubblica amministrazione è caratterizzata dallo svolgimento di poteri autoritativi, certificativi ovvero di contributo determinante alla formazione e manifestazione della volontà in cui si concreta l'attività amministrativa ».

17. 1.

Mastrantuono, Alagna.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Vorrei far notare che, rispetto alla formulazione dell'articolo 17 contenuta nel testo unificato, l'emendamento 17. 1 introduce solo lievi differenziazioni, dal momento che abbiamo

ritenuto che l'espressione « attività amministrativa » contemplasse anche il riferimento alle funzioni legislative e giudiziarie.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento del Governo 17. 2, interamente soppressivo dell'articolo 17, dal momento che in sede di Comitato ristretto era stata accolta una formulazione volta a ridisegnare la figura del pubblico ufficiale in conformità alla legislazione vigente. Ritengo, inoltre, che l'emendamento Mastrantuono ed Alagna 17. 1, specifichi con maggiore chiarezza gli aspetti che si intendono disciplinare e che, di conseguenza, possa risultare agevolata anche l'attività interpretativa del giudice.

Per tali ragioni esprimo parere favorevole sull'emendamento Mastrantuono ed Alagna 17. 1.

GIUSEPPE GARGANI. A mio avviso si tratta di una formulazione stravagante.

GAETANO VAIRO. Senza entrare nel merito delle osservazioni finora formulate, ritengo che potrebbe essere considerata pubblica la funzione di diritto amministrativo disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sono d'accordo, ma è necessario specificare il riferimento alla funzione amministrativa. Ritiro, pertanto, l'emendamento 17. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In riferimento al comma 2 dell'articolo 17 del testo unificato, che è del seguente tenore: « È pubblica la funzione amministrativa che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi », vorrei sottolineare che da tale formulazione si evince la possibilità di individuare anche una funzione amministrativa non pubblica (per esempio, un soggetto pubblico che svolga funzioni di diritto privato). Ciò, a mio avviso, rappresenta una palese contraddizione; infatti, se è vero che vi può

essere un soggetto privato che svolge funzioni amministrative, non si può certo configurare una funzione amministrativa non pubblica.

Poiché nella formulazione richiamata sono riscontrabili palesi incongruenze, sarebbe opportuno pervenire ad una sua riformulazione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, la invito a tenere presente anche l'ultimo comma del testo licenziato dal Comitato ristretto.

BRUNO FRACCHIA. Sulle questioni sorte in riferimento all'articolo 357 del codice penale, dopo che la Camera dei deputati nella scorsa legislatura ha approvato un primo testo di riforma in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, si è registrato un ampio dibattito in seno alla dottrina, culminato nell'importante convegno di Siracusa. Il Comitato ristretto ha elaborato questa norma sulla base delle posizioni emerse in dottrina, la quale richiede che il legislatore modifichi la normativa che riguarda i soggetti protagonisti dei reati contro la pubblica amministrazione. Sotto questo profilo, l'attuale normativa privilegia il rapporto funzionale (e cioè lo svolgimento di una determinata funzione dei pubblici ufficiali). Se il rapporto con la pubblica amministrazione è organico, non si risponde dei reati in questione.

Su questa base, è stato elaborato un testo che riprende esattamente le conclusioni del convegno citato; se non lo approvassimo, determineremmo uno scopenso. L'osservazione del senatore Coco potrebbe essere giusta se fosse limitata al secondo capoverso, ma non lo sarebbe più se riguardasse anche il terzo. Ad ogni modo, colleghi, possiamo anche rimettere tutto in discussione, ma non illudiamoci di individuare oggi un'altra definizione. Questa è una norma di avanguardia, è una norma che la nostra Commissione si assume l'onere di inviare al Senato non ritenendo di aver definito una volta per tutte una questione assai dibattuta e importante. Come sappiamo, infatti, si tratta di defi-

nire un'ambito diverso di applicazione delle previsioni penali, più ristretto di quello nel quale vige l'attuale normativa.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'osservazione da me avanzata circa il secondo capoverso non è in contrasto con quanto afferma l'onorevole Fracchia.

PRESIDENTE. Le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma richiamano il carattere pubblico della funzione amministrativa. Se i colleghi intendono mantenere il testo approvato dal Comitato ristretto, penserei ad una norma aggiuntiva da inserire nel secondo comma. Si potrebbe cercare di operare una sintesi del contenuto dei due commi. La norma potrebbe essere così concepita: « Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa consistente nella formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi ».

BRUNO FRACCHIA. Ma la funzione è regolata, e non costituita da norme. Si potrebbe dire « disciplinata ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Raccogliendo le indicazioni emerse, presento un nuovo emendamento all'articolo 17.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, sostituire il secondo e il terzo capoverso con il seguente:

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

17. 3.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritiro l'emendamento 17. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 17. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 18.

1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 358. — (*Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio*). — Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 2.

Il Governo.

All'articolo 18, sostituire le parole: caratterizzata dalla mancanza, con le parole: priva.

18. 1.

Mastrantuono, Alagna.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 317 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 317-bis. — (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

18. 01.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Recchia, Orlandi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 18. 1 e 18. 2.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritiro l'emendamento 18. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento 18. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 18. 01.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, ritengo che la norma contenuta nell'articolo aggiuntivo debba entrare a far parte del nostro ordinamento per le ragioni su cui ora mi soffermerò. I reati di peculato per appropriazione e di concussione, disci-

plinati rispettivamente dagli articoli 314 e 317 del codice penale, sono puniti con pene severissime, che non possono non essere accompagnate da una congrua pena accessoria, quale quella prevista dal codice: la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tuttavia, poiché anche per questi reati è possibile concedere circostanze attenuanti (con la pena della reclusione inferiore a tre anni) in questo caso si propone che la condanna importi l'interdizione temporanea. Si tratta della stessa disciplina attualmente in vigore, ma riferita ad una diversa formulazione della norma concernente il peculato.

PRESIDENTE. Faccio presente che, al fine di procedere con ordine ed in maniera più razionale, sarebbe opportuno riprendere l'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato, per poi proseguire la discussione sull'articolo aggiuntivo 18. 01.

Propongo pertanto di accantonare l'articolo aggiuntivo 18. 01. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo in esame l'articolo 4 cui è riferito l'emendamento Violante ed altri 4. 3, in precedenza accantonato.

BRUNO FRACCHIA. A nome del gruppo comunista, invito i colleghi ad approvare l'emendamento 4. 3.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione, osservando tuttavia che mi sembra eccessivo comminare, in caso di concussione ambientale, la stessa sanzione prevista per la concussione.

GIUSEPPE GARGANI. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 4. 3, per le motivazioni da me già espresse questa mattina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri 4. 3, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica apportata questa mattina.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo Fracchia ed altri 18. 01, in precedenza accantonato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali l'8 febbraio 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO